

Consiglio regionale del Lazio

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE, FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA IN MATERIA DI PROCESSI ECONOMICI ORGANIZZATIVI E DEL LAVORO PER LA REINTEGRAZIONE SOCIALE E L'INSERIMENTO AL LAVORO DEI DETENUTI DEL LAZIO

PREMESSO CHE

- il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale con decisione n. 01 del 22-01-13 ha stabilito di avvalersi della prestazione d'opera intellettuale del dott. Blandamura Elio per le esigenze del Garante stesso quale consulente esperto in materia di processi economici organizzativi e del lavoro per la reintegrazione sociale e l'inserimento al lavoro dei detenuti del Lazio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 31/2003;
- il dirigente della Struttura di supporto ha trasmesso, con nota 176 del 22-01-13 la proposta scritta dell'incarico;
- Il dott. Blandamura Elio, con nota pervenuta in data 29-01-13, prot. 266, ha accettato l'incarico;

TANTO PREMESSO

TRA

Il dirigente della struttura di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, dott. Claudio Felici, nato a Gerano (Rm) il 05/10/48, domiciliato per la carica in Roma - Via Pio Emanuelli n.1, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Consiglio regionale del Lazio - cod. fisc. 80143490581

E

Il dott. Blandamura Elio nato a Manduria (Ta) il 04/07/83 e residente a
- C.F.



CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

(Costituzione rapporto)

Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Consiglio regionale del Lazio, conferisce l'incarico di prestazione d'opera intellettuale per le esigenze del Garante stesso per le problematiche inerenti i processi economici organizzativi e del lavoro per la reintegrazione sociale e l'inserimento al lavoro dei detenuti del Lazio, ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge regionale 31/2003, al dott. Blandamura Elio che accetta.

Art. 2

(Durata)

L'incarico ha la durata di anni uno a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Art. 3

(Oggetto)

L'incarico ha per oggetto lo studio e la ricerca in materia di processi economici organizzativi e del lavoro, al fine di individuare strategie ed interventi volti a favorire il reinserimento sociale dei detenuti, in particolare il consulente dovrà:

- monitorare la situazione carceraria in relazione alle problematiche del lavoro;
- sostenere la realizzazione del "Progetto agricoltura sociale", promosso dal Garante per favorire la nascita di attività agricole negli Istituti penitenziari del Lazio;
- svolgere un'attività relazionale con i centri per l'impiego del Lazio;
- favorire l'attuazione dei protocolli d'intesa firmati dal Garante in data 15/06/12 con l'INPS ed il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e in data 31/05/12 con i Patronati INCA/CGIL e ENAS-UGL, protocolli firmati per consentire ai detenuti del Lazio l'accesso ai servizi previdenziali ed assistenziali;

Art. 4

(Obiettivi)

1. Il dott. Blandamura Elio in accordo costante con il Garante, dovrà supportare l'attività istituzionale al fine di favorire iniziative nelle materie oggetto della consulenza.
2. Il dott. Blandamura Elio al termine dell'attività, dovrà presentare un elaborato che verrà sottoposto all'esame del Garante per la verifica degli obiettivi raggiunti secondo le direttive dallo stesso impartite.



Art. 5
(Obbligo di fedeltà)

E' fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività interferenti con quelle del Garante e di assumere incarichi che risultino incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto.

Art. 6
(Trattamento economico)

L'entità del compenso lordo annuo è stabilita in euro € 19.200,00 (diciannovemiladuecento/00) esclusi gli oneri fiscali e previdenziali dovuti, da erogarsi in ratei bimestrali posticipati, previa presentazione di idonea documentazione ai fini fiscali.

Art. 7
(Risoluzione del rapporto di consulenza)

Il rapporto di consulenza cessa alla data di scadenza del presente contratto.

Art. 8
(Disposizione di rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del regolamento e, in via residuale, alle norme del codice civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.

Art. 9
(Foro competente)

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.

Art. 10
(Registrazione)

Il presente contratto è esente da bollo (D.P.R. n.642/72, tabella art.25) e da registrazione (D.P.R. n.131/86, tabella art. 10). Esso fa stato tra le parti ed ha forza di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 07 MAR. 2013

L'esperto
Dott. Elio Blandamura

Il Dirigente
Dott. Claudio Felici

